Firmato digitalmente da
NICOL[illegible]O
CA[illegible]
Annalisa Morelli
CN = FERNANDO
SN = Morelli Annalisa
OU = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
email: [illegible]575@gmail.com
C = IT

	REALIZZAZIONE CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L. DI MELZO (MI) E RELATIVA CONNESSIONE ALLA CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 6 S.R.L. DI LISCATE (MI) TRAMITE DOPPIA TERNA DI UN ELETTRODOTTO AT 220 kV IN CAVO INTERRATO	**INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L.** **VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 6** **20057 Assago (MI)** infrastructure.italia.land9@twtcert.it

PIANO TECNICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L. DI MELZO (MI) E RELATIVA CONNESSIONE ALLA CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 6 S.R.L. DI LISCATE (MI) TRAMITE DOPPIA TERNA DI UN ELETTRODOTTO AT 220 kV IN CAVO INTERRATO

APPENDICE D

Verifica Distanza di sicurezza ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 3300 del 06/03/2019

RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ

Storia delle revisioni

Rev.00	del 07/05/2025	Prima emissione

Elaborato	CODIFICA	Verificato	**Approvato**
A. Morelli	SIL9-PT-AT-VVF-02_00	A. Morelli	N. Calabrese Team STF Engineering

SOMMARIO

1 PREMESSA 3

2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA 3

3 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI 3

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE 4

4.1 Sintesi delle opere 4

4.2 Ubicazione e consistenza 4

5 ELENCO ATTIVITÀ SENSIBILI E DISTANZE DI SICUREZZA 5

6 METODI E RISULTATI DELLE INDAGINI 6

6.1 Metodi di indagine 6

6.2 Punti di interesse, in prossimità degli elettrodotti 7

7 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI VVF CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI 7

8 CONCLUSIONI 13

9 ELENCO ALLEGATI 13

1 PREMESSA

Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco perché non compresi nel DPR 151 del 01.08.2011 (né tantomeno negli abrogati D.M. 16/02/1982 con relativi allegati e tabelle A e B allegate al DPR 26 maggio 1959, n°689), potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 26/06/2015 n.105 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose").

2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La sottoscritta MORELLI Annalisa, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n°778 e all’Albo dei Professionisti Antincendio con il codice MT00778I00295, ha redatto la presente relazione e gli allegati documenti grafici, finalizzati alla richiesta di parere al Ministero dell’Interno per le eventuali interferenze che l'elettrodotto in oggetto possa avere con attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 105/15, secondo le direttive impartite con la Lettera Circolare Min. Int. VV.F n.3300 del 06/03/2019, attestanti il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle norme di prevenzione incendi relativamente alla progettazione di Elettrodotti di Alta Tensione.

3 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI

La legge 23 agosto 2004 n. 239 recante “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” ha definito le competenze in materia di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della Rete Nazionale di trasporto dell’energia elettrica (art. 1, comma 26).

Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, tali elettrodotti sono soggetti ad una autorizzazione unica (rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa con la Regione interessata) che sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

Il provvedimento autorizzativo (emanato a conclusione del procedimento svolto con le modalità di cui alla legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005 e ss.mm.ii., al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE

4.1 Sintesi delle opere

Con l'edificazione di un nuovo Data Center (DC) nel Comune di Melzo (MI), denominato MIL09, da parte di Infrastructure Italia Land 9 S.R.L., si rendono necessarie alcune opere atte alla sua elettrificazione. Sarà da realizzare una Cabina Primaria (CP) a servizio del DC, ubicata nei pressi dello stesso, da connettere alla CP del DC di Liscate (MI), denominato MIL06, di Infrastructure Italia Land 6 S.R.L.. Tale collegamento sarà realizzato tramite una doppia terna di cavi interrati AT a 220 kV e si estenderà per circa 910 ml. Una delle terne sarà utilizzata come linea di backup. Entrambe le società su menzionate sono parte della piattaforma globale STACK Infrastructure.

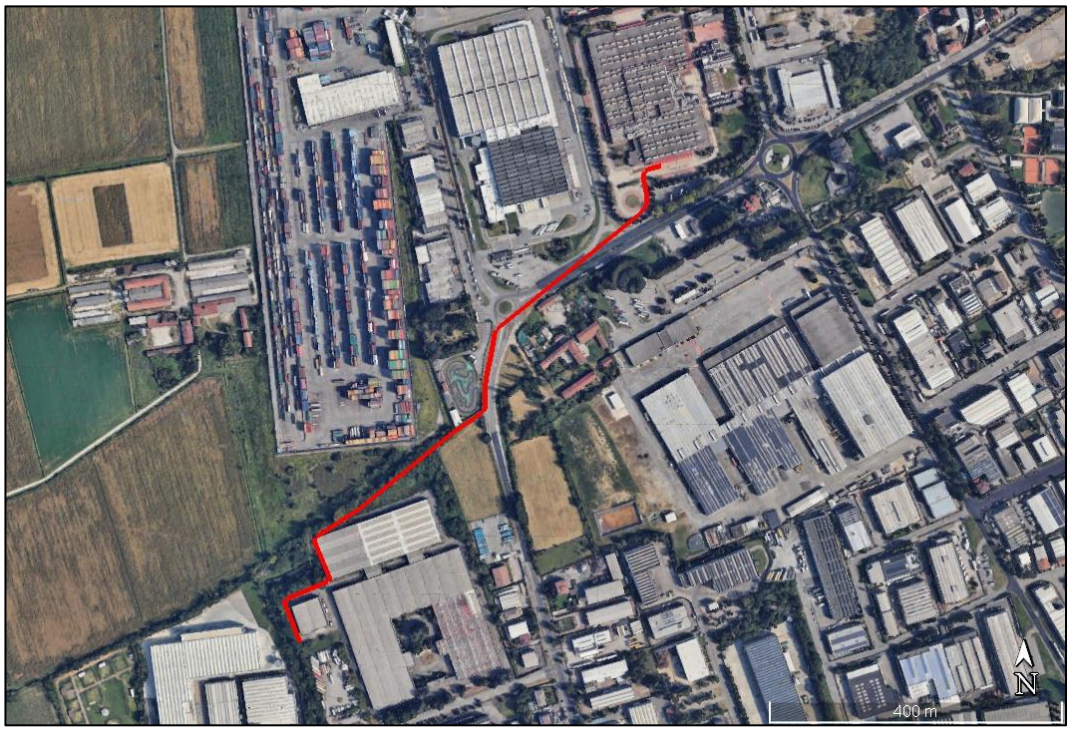

Figura 1 - Corografia su CTR, in rosso il tracciato dell'elettrodotto.

4.2 Ubicazione e consistenza

Per quanto concerne le opere relative all'elettrodotto nella tabella seguente se ne riporta la consistenza territoriale per Comune e per soluzione tecnologica impiegata:

PROVINCIA	COMUNE	TIPOLOGIA	CONSISTENZA [ml]
Milano	Liscate	CAVO	~ 379,00
	Melzo	CAVO	~ 531,00
		TOTALE elettrodotto	**~ 910,00**

5 ELENCO ATTIVITÀ SENSIBILI E DISTANZE DI SICUREZZA

Di seguito si riporta l'elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono le distanze di sicurezza da elettrodotti di cui all'allegato 1 della "Lettera Circolare Ministero dell'Interno VV.F prot n. 0003300 del 06.03.2019":

Oli minerali

- Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e s.m.i. artt. 28 e 29. Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi.
- Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969. "Distributori stradali di carburanti".
- D.M. Interno del 22.11.2017 – Contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Gpl

- Decreto Ministero dell'Interno 13 ottobre 1994. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a kg. 5.000.
- Decreto Ministero dell'Interno 14 maggio 2004. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
- DPR 340 del 24 ottobre 2003. Regolamento recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione.

Metano

- Decreto Ministero dell'Interno 03 febbraio 2016 depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008. Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008. Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
- Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002. Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Idrogeno

- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018. Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

- Circolare M.I. 99 del 15 ottobre 1964. Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. Installazione e stoccaggio.

Soluzione idroalcoliche

- Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 1995. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

Sostanze esplosive

- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (sostanze esplosive).

Norme nazionali di carattere generale sugli elettrodotti

- Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449. Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
- DPCM 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- Decreto direttoriale Ministero Ambiente 29 maggio 2008. Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

6 METODI E RISULTATI DELLE INDAGINI

6.1 Metodi di indagine

Il metodo di indagine e di esecuzione dell'analisi si è sviluppata nelle seguenti fasi:

- studio dei documenti progettuali;
- inquadramento normativo di pertinenza;
- individuazione ed analisi di tutti gli attraversamenti e parallelismi riportati nella documentazione progettuale;
- sopralluoghi lungo i tracciati dell'opera in progetto finalizzati alla verifica di eventuali attività soggette a controllo dei VV.F., in prossimità della linea elettrica in progetto;
- individuazione ed analisi di tutte le strutture di origine antropica presenti al fine di riscontrare eventuali punti di interferenza con le linee elettriche in progetto; in particolare:
- per le strutture fuori terra, si è fatto uso della documentazione cartografica e della documentazione fotografica prodotta mediante sopralluoghi mirati;
- per le opere sotterranee, come ad esempio i metanodotti, è stata utilizzata la corografia con gli attraversamenti ottenuta mediante analisi dei sottoservizi condotta durante la fase progettuale;
- individuazione dei principali punti d'interesse e verifica delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche ad alta tensione in progetto secondo la normativa applicabile;

- presentazione dei risultati dell'indagine.

6.2 Punti di interesse, in prossimità degli elettrodotti

L'allegato alla presente relazione, denominato "Planimetria CTR con indicazione dei punti di interesse" e con codifica SIL9-PT-AT-VVF-03_00, realizzato su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, riporta i tracciati degli interventi in oggetto con l'evidenza dei punti di interesse VVF, rappresentati dai metanodotti per la distribuzione del Gas, gli oleodotti e distributori di carburanti dei quali se ne riporta di seguito l'elenco.

CODICE	COMUNE - STRADA	Descrizione	Ente interessato
GAS - 1	Melzo - incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Marco Polo	Gasdotto	MARTESANA RETI S.R.L.
DC -2	Melzo - via Cristoforo Colombo	Distributore di Carburante	ESSO

7 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLI VVF CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI

Nel seguito si riporta una tavola redatta secondo il modello "Allegato 2 della L.C. n.3300 del 06/03/2019" in cui sono indicate le attività per le quali esistono specifiche regole tecniche antincendio (recepite tramite ordinamenti legislativi) che richiedono determinate distanze di sicurezza fra gli elementi pericolosi dell'attività considerata e le linee elettriche ad alta tensione.
Nella tavola si specificano, fra le altre cose, le norme di riferimento.

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Deposito oli minerali	DM 31.07.1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche aeree al di sopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse ecc.	1) Lungo il tracciato dell'elettrodotto aereo non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo: **VERIFICATO**

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	DM 22 novembre 2017	5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: **6 m.**	1) Lungo il tracciato dell'elettrodotto aereo non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo: **VERIFICATO**
Depositi GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 Kg	DM 13.10.1994 ***Nota:*** *Il D.M. 13 ottobre 1994 è stato abrogato (con art. 6 del D.M. 14 maggio 2004) per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m^2 non adibiti ad uso commerciale. Per questi si applica il D.M. 14 maggio 2004.*	Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in KV, è data dalla formula: L = 20 + 0,1 x (U-30). Nella fascia di rispetto di metri 3 + 0,1 x U dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere.	Applicando le formule per elettrodotti 150kV L= 32m per elementi pericolosi mentre L=15m per fabbricati in genere 1) Lungo il tracciato dell'elettrodotto aereo non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo: **VERIFICATO**
Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m^3, non adibiti ad uso commerciale	DM 14.05.2004	Distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole e tutti gli organi d'intercettazione e controllo, con pressione d'esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: **15m**	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo: **VERIFICATO**
Distributore stradale di carburante	Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 10.02.1969 par. 9.2	I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di **6m**	Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. **VERIFICATO**

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Distributore stradale di GPL	DPR 340 del 24.10.2003	Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi, punti di riempimento, pompe adibite all'erogazione di GPL, pompe e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di **15m**	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**
Depositi di Metano	DM 3 febbraio 2016	Decreto Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 (GU n.35 del 12-2-2016) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. 2.9. Distanze di sicurezza (..omissis..) L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino. 3.8. Distanze di sicurezza (..omissis..) I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree: - 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV; - 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV. Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. **2)** Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Depositi di Metano	DM 3 febbraio 2016	4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa) (..omissis..) Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze: (..omissis..) - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m; - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m. Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo. 4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale (..omissis..) Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldo, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione. Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. 5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1ª, 2ª e 3ª categoria (..omissis..) Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze: (..omissis..) - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m; - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m. Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività. 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**
Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17.04.2008	3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza. Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2.	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Opere e impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17.04.2008	2.6 Distanze da linee elettriche. Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21.03.1988 n. 449 e s.m.i.. I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno **20 m** dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. Per le linee elettriche aeree con tensione d'esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte. La distanza fra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a **0.5 m** sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0.3m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallica. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7 non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas.	1) Lungo il tracciato dell'elettrodotto aereo non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività 2) Per la linea in cavo, dalle indagini svolte, lungo il tracciato si è rilevata la presenza di impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8, interferenti con l'opera in progetto. Nel caso di parallelismi, la distanza tra le condotte interrate e il cavidotto in progetto non è mai inferiore a 0.5m. Nel caso di attraversamenti, il rispetto della distanza minima di 0.5m tra le condotte interrate e l'elettrodotto in cavo sarà garantita dalla diversa quota altimetrica d'installazione del nuovo elettrodotto rispetto alla quota altimetrica a cui già si trova realizzata la condotta. Per gli attraversamenti non sono previsti giunti dei cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio. **VERIFICATO**

ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTROLLO VVF	NORMA DI RIFERIMENTO	DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLA NORMA O ALTRE PRESCRIZIONI	EFFETTIVA DISTANZA DALL'ELETTRODOTTO O RISPETTO DI ALTRE PRESCRIZIONI
Distributore stradale di gas naturale (metano)	DM 24.05.2002	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di **15m**. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**
Distributore stradale di idrogeno	DM 23 ottobre 2018	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di **45 m**. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**
Deposito di soluzioni idroalcoliche	DM 18.05.1995	Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a: **7m** per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV; al valore dato dalla formula: L=7+0,05U, per tensioni superiori a 30 kV. Le linee aeree a tensione inferiore a 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (**5m**)	1) Lungo il tracciato degli elettrodotti non sono stati riscontrati elementi pertinenti all'attività 2) Non si applica per elettrodotti in cavo **VERIFICATO**
Sostanze esplosive	Regolamento T.U.L.P.S. Regio Decreto 06.05.1940 n.635	Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro incendi, sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche – le cataste di proiettili devono essere poste a distanza non minore di **m 20** da linee elettriche.	Dalle indagini svolte emerge che l'elettrodotto in progetto non passa a distanza inferiore a 20 m rispetto a luoghi di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635

8 CONCLUSIONI

In relazione a quanto esposto nel presente documento si conclude che l'opera in autorizzazione risulta compatibile dal punto di vista delle normative concernenti il rischio incendi, in quanto non sono presenti elementi sensibili ovvero attività che possono interferire con l'opera in oggetto.

9 ELENCO ALLEGATI

Si allegano alla presente i seguenti elaborati:

- All. A doc. n. SIL9-PT-AT-VVF-03_00 – Planimetria con indicazione dei punti di interesse VVF;
- All. B doc. n. SIL9-PT-AT-VVF-04_00 - Schede di dettaglio dei Punti di Interesse per la valutazione delle distanze di sicurezza previste dalla Legge.

Il Tecnico Incaricato